

Scuola e Lavoro

FATICA SENZA FATICA

Laborem exercens. Una enciclica intitolata al « lavoratore ».

Come leggerla?

In chiave politica? In chiave religiosa? In chiave economica?

In una intervista televisiva, padre Bartolomeo Sorge sollecitava alla lettura in chiave religiosa. L'etica religiosa ne sarebbe il filo conduttore, e solo su tale fil di luce il documento sarebbe comprensibile.

Se ciò è vero — come è vero —, è altrettanto vero: che il documento pontificio si colloca inevitabilmente anche nelle circostanze storiche che ne hanno sollecitato la redazione (e cioè al di là della coincidenza del 90° anniversario), e che esso affronta problematiche che hanno insopprimibili risvolti politici, economici, giuridici.

Pur muovendosi tra le costanti storiche dell'anticapitalismo e dell'antimarxismo, così fu per la « *reum novarum* » (1891), ove, in sintonia con i tempi « politici », si affermava la necessità dei sindacati operai, di una legislazione sociale e dell'intervento statale nei conflitti tra capitale e lavoro; così fu con la « *quadregesimo anno* » (1931), compilata in sintonia con l'esperimento italiano della collaborazione delle classi nell'ambito della struttura capitalistica; e così è ancora con la odierna « *laborem exercens* » ove (in sintonia con il tempo politico, tempo considerato a dimensioni planetarie, ma tempo da ultima spiaggia) il tema dominante è la sempre più violenta lotta di classe sia in versione capitalistica, sia in versione collettivistica.

Ma vi è di più. La lettura in chiave politica non solo consegue alle oggettive circostanze storiche e agli oggettivi tempi politici che ne hanno provocato o consigliato la redazione, ma, come dicevamo, trova la sua « verità » anche nel fatto che il documento affronta problematiche di viva attualità sociale scendendo, per quanto attiene al « presente », quasi alla dialettica politica per arrivare a tracciare (in una prospettiva di integrale rinnovamento) alcune considerazioni che capovolgono (e non ci sembra poco!) il tradizionale concetto del diritto di proprietà.

Che tutto ciò abbia o non abbia dei riflessi sul piano più propriamente etico-religioso, è cosa che in questa sede non ci riguarda.

Che tutto ciò provochi un dibattito politico, è cosa che sommamente ci interessa.

LE TRE PARTI

L'enciclica pone al centro della questione sociale il « lavoro » (in tutte le sue manifestazioni) e, quindi, il suo autore: il lavoratore, il « *laborem exercens* ». E ciò fa articolando la trattazione in tre parti.

In termini di etica religiosa, il documento, non innovando in materia, ruota attorno alla affermazione che « il lavoro umano è, probabilmente, la chiave essenziale di tutta la questione sociale » (I-3) e che « mediante il lavoro l'uomo non solo trasforma la natura ma anche realizza se stesso come uomo ed anzi, in un certo senso, diventa più uomo » (I-9). Principi, questi, che tradotti in termini di etica politica, non riecheggiano per la prima volta in Italia.

Nella seconda e nella terza parte dell'enciclica domina la dialettica politico-sociale.

L'analisi del conflitto tra lavoro e capitale nella presente fase storica (analisi riferita alle due edizioni del capitalismo: economia di mercato e collettivismo marxista), ci sembra riecheggiare — particolarmente nei rimedi e nei correttivi suggeriti — soluzioni ed istituti di natura compromissoria che non diedero buona prova di sé in Italia ove, a differenza del resto del mondo (per il quale potrebbero apparire « novità ») furono sperimentati. Il sistema, fu scritto, « si pre-

stava a cristallizzare le resistenze e a renderle effettive ».

Dove invece la lettera-enciclica è già nel futuro (e ce ne occupiamo in termini di etica politica, economici e giuridici) è nella trattazione del « lavoro e proprietà » (III-14).

Qui — come hanno acutamente sottolineato i vescovi francesi in un comunicato del Consiglio permanente dell'episcopato — viene affermata « la subordinazione del diritto alla proprietà privata, all'uso dei beni comuni e alla loro destinazione universale ». In altre parole: è l'uso dei mezzi che ne giustifica la proprietà, non è la proprietà che ne giustifica l'uso.

LA SOCIALIZZAZIONE

Questa affermazione capovolge, come dicevamo, il tradizionale principio giustificativo della proprietà privata dei beni e, quindi, dei mezzi di produzione (materiali o immateriali che siano). Ed è, a nostro parere, l'unico principio capace di superare (una volta tradotto in appropriati istituti giuridici) il capitalismo (privato o di Stato) e porre le premesse (ovviamente, solo le « premesse ») di un nuovo ordine.

Scrivevamo nel 1975 (« *L'impresa proprietaria* » — ed. I.S.C. — Roma, 1975), che l'imprenditore è una categoria economica dell'impresa capitalistica, dell'impresa cioè che fa derivare la funzione di titolare economica dell'imprenditore — ed i suoi privilegi di ordine giuridico — dall'essere (esso imprenditore) il titolare (proprietario o altro diritto) dei beni di produzione (il capitale)... Nel sistema capitalistico è l'uomo subordinato alle cose... Nell'ordine sociale che auspichiamo il rapporto si capovolge. Sono i beni subordinati all'uomo e non viceversa. E' l'attuazione del principio « il lavoro soggetto dell'economia ». All'interno dell'impresa come all'esterno di essa (il mercato), le strutture debbono essere create e debbono funzionare affinché l'uomo (produttore o consumatore che sia) sia sempre il protagonista della vita economica, sociale e politica. E l'attribuire alla proprietà una « funzione sociale » dà la possibilità di rendere operante il ricordato principio « il lavoro soggetto dell'economia ».

Ma come — ci chiedevamo ancora nel 1975 — può assegnarsi alla proprietà una funzione sociale in sostituzione della funzione individuale propria della forma capitalistica dell'economia di mercato? Ciò — rispondevamo — è possibile:

— all'interno dell'impresa, mediante la sostituzione del concetto funzionale della proprietà (è la funzione economica delle cose titolo per la proprietà di esse) al concetto descrittivo (capitalistico) ispiratore del vigente articolo 832 del codice civile (è la proprietà dei beni titolo per la loro funzione economica);

— all'esterno dell'impresa, mediante il « finalismo sociale » (in sostituzione del « consumismo », finalismo capitalistico) impresso al mercato (economia sociale di mercato).

Il « modello economico » — scrivevamo ancora — dell'impresa capitalistica (di cui alla elaborazione dell'economia politica) può essere il modello economico della impresa socializzata. Ma a condizione che nella trasposizione giuridica di tale modello venga eliminata la categoria dell'imprenditore-soggetto per sostituirla con la categoria della impresa-soggetto. E ciò perché, non è la filosofia del profitto dell'impresa che va modificata, ma la posizione del lavoratore in essa e la filosofia del sistema economico per sostituire al lavoro « oggetto » il lavoro « soggetto », e al « consumismo » il « finalismo sociale » di cui sopra... All'impresa capitalistica (mezzo di sfruttamento dell'uomo sull'uomo) deve sostituirsi la categoria e la istituzione della

« impresa proprietaria » (l'impresa soggetto), che ha come soci tutti (ed esclusivamente) coloro che nella impresa prestano la propria attività produttiva.

Tali considerazioni abbiamo voluto riprodurre solo per dimostrare documentalmente quanto è perché sia radicato in noi il convincimento che l'enciclica, con le affermazioni intorno al « lavoro e proprietà », abbia centrato il problema. E lo abbia centrato, anche e soprattutto nelle sue inevitabili implicazioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con l'unico principio che sia capace di battere in breccia il capitalismo privato e il capitalismo di Stato (collettivismo) nel presupposto del mantenimento della proprietà privata dei mezzi di produzione (fatti salvi, naturalmente, alcuni interventi diretti dello Stato nell'economia).

LE CRITICHE

Affermazioni « scettiche » queste, del documento pontificio? Documento con « pretesa di universalità » tale da « non avere destinatari »? Si chiedono alcuni critici.

Affermazioni ove « il presente manca e il passato vi abbonda »? continuano altri. Ed ancora: ci parla, il capo della Chiesa, su argomenti di drammatica complessità « come un buon parroco di campagna » ed esprimendosi in « latinetto » in confronto del « latino » di Leone XIII?

Sono, le parole dell'enciclica, « molto al di sotto del dramma storico dell'uomo di oggi »? Tace, il documento, sul « lavoro dell'imprenditore ». Contiene, l'enciclica, « tutti gli elementi del sistema corporativo aperto »?

La Chiesa è ancora lontana da chi vive nella società industriale e dal rapporto tra sviluppo tecnologico e sviluppo umano? dalle premesse della rivoluzione robotica e della informatica?

Non v'è traccia, nell'enciclica, « della crisi del valore del lavoro », dei temi relativi alla « accumulazione della scienza, delle tecniche e dell'organizzazione », di « neocolonialismo » o di « rifiuto del lavoro »?

Non spiega, il documento, come « inventare nuovi lavori per coloro che dalle fabbriche saranno progressivamente espulsi »?

Sono fondati tali interrogativi? Sono frutto di difese precostituite di mistificazione?

Forse che sì, forse che no.

Limitiamo le nostre considerazioni al tema che riteniamo essere il « nodo » delle società politiche industrializzate più progredite. E di fronte a tali società che rischiano di scoppiare sulle tematiche della « lotta di classe » (e cioè, al di qua e al di là della cortina di ferro); di

fronte alle speculazioni finanziarie nazionali ed internazionali che l'assetto societario capitalistico delle imprese attualmente consentono (il potere delle multinazionali, il trasferimento totale o parziale della « proprietà » delle imprese mediante una semplice operazione sui pacchetti azionari); di fronte a tali realtà incontrovertibili con le quali i lavoratori e la collettività tutta debbono fare quotidianamente i conti, riteniamo che il futuribile di papa Wojtyla abbia fatto centro.

IL NODO

Scriveva nel 1977 Gianni Varasi, un giovane imprenditore « figlio del padrone »: « resta però un problema, il più complesso e difficile, intrinseco in discorsi sul nuovo modello di sviluppo: è il problema del rapporto tra lavoratore e impresa, della autorità e della partecipazione; in poche parole, del « nuovo modo di produrre ».

Ebbene, noi riteniamo che solo capovolgendo il principio giustificativo della proprietà (sempre « privata ») dei mezzi di produzione (intesi nella più vasta accezione economica di « capitale ») si possano porre le premesse per il « nuovo modo di produrre », per costruire una società (dall'impresa allo Stato) fatta a misura d'uomo, per l'uomo, evitando così l'altrimenti inevitabile « salto » del materialismo storico.

E in una società siffatta — che non sarà l'impossibile ritorno al passato, ma la società del 2000 —, in una società del « lavoro » non più alienato né alienante, tutte le problematiche poste dalla fase « sociale » della civiltà tecnologica troveranno la conditio sine qua non per la loro soluzione. E il « nuovo modello di produzione » non potrà continuare ad essere lo « imprenditore-datore di lavoro-soggetto » (più o meno corretto con le formule della coesistenza e della partecipazione); sarà l'impresa (comunità) « soggetto ». E' la nostra socializzazione.

Che cosa ne pensano, della novità contenuta nella enciclica, i « grandi » e i « piccoli » (confederali e autonomi) del sindacalismo italiano? Le hanno lette — costoro — le parole scritte dall'ex « operaio » (oggi Papa) e polacco Karol Wojtyla?

Siamo convinti che, affinché il lavoro — come scolpi il Poeta — sia veramente « fatica senza fatica », fatica, cioè, di un uomo soggetto e non oggetto delle strutture economiche e sociali, la strada maestra nella odierna fase di sviluppo della società politica è quella indicata nel paragrafo « 14 » della « lettera » pontificia.

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

stazione, l'ufficio di lavoro... P.L. 20-3-1979, 10-7-1979, 5-6-1980, riguardanti la graduatoria di merito e la declaratoria dei vincitori per posti di direttori didattici e vicedirettori nei Convitti nazionali, adducendo, fra le altre, la motivazione che alcuni dei vincitori non erano in possesso del requisito del servizio quinquennale, definendo tale servizio nei termini del calendario comune, e, quindi, come servizio effettivo di dodici mesi.

Ora, a parte i dubbi che si possono nutrire sulla legittimità della pronuncia della Corte dei Conti, la quale, servendosi di pareri del Consiglio di Stato espressi prima del 1974, anno di entrata in vigore dei decreti delegati e quindi dell'art. 58 del D.P.R. 417 che prescrive un minimo di 180 giorni perché il servizio di prova sia valido, ha capovolto una prassi consolidata, ciò che meraviglia è che il Ministro P.I. attualmente in carica, che fino al momento di quella pronuncia aveva considerato assimilabile, per analogia a quanto prescritto dal predetto art. 58, il servizio annuale effettivamente prestato al servizio di prova prestato per 180 giorni, decide di capovolgere il suo giudizio.

Che il Ministro fosse convinto di tale assimilabilità è provato non soltanto dalla prassi consolidata e dal fatto che le graduatorie provinciali per gli incarichi di presidenza (quanto meno dal '76/'77 all'81/'82), regolate dalla medesima normativa, e formulate in base al criterio dei 180 gg., come p. es. le graduatorie provinciali di Roma per gli incarichi relativi all'a.s. 1981/82, sono state ritenute legittime; ma anche e soprattutto dal fatto che per tutta la durata della controversia della Corte dei Conti, fino al momento della pronuncia, l'Avvocatura dello Stato, per conto del Ministro della P.I., ha sostenuto la validità del servizio dei 180 giorni.

Il problema che è al centro di questo scritto è però quello della moralità del Ministero, il quale, dopo aver garantito per anni e anni la equiparabilità del servizio effettivo annuale a quello prestato effettivamente per 180 giorni, servendosi della clausola che gli consente di escludere dal concorso in qualsiasi fase di esso, esclude dopo l'ammissione alle prove orali e non chiede l'integrazione dei documenti di servizio, pur avendo la certezza che quasi tutti i concorrenti esclusi erano in regola anche con la effettività del servizio di 12 mesi per cinque anni alla fine dell'a.s. 1978/79, al momento della riapertura del concorso nel marzo '80.

Qualcuno potrebbe chiedersi il perché di questa decisione inconsulta di vera pirateria amministrativa, contraria ad ogni senso di responsabilità, oltretutto alle regole della buona amministrazione.

Noi ci auguriamo che il T.A.R. del Lazio accolta tempestivamente i numerosi ricorsi di tutti quei colleghi che hanno maturato il diritto a partecipare al concorso in questione, ma non possiamo fare a meno, come sindacato di opposizione alla dissennata politica del Ministero della P.I., di ricordare che la fedeltà sostanziale del dipendente dell'Amministrazione pubblica ne esce sempre più provata, rimanendo soltanto quel pezzo di carta del giuramento formale.

F. P.

Scuola e Lavoro

Direzione Redazione Amministrazione:
00185 Roma, Via Castelfidardo, 55 -
Tel. 48.67.54 - 46.26.10 - Direttore
responsabile GIUSEPPE CIAMMARUCONI
- Gratuito ai soci - Reg. Tribunale di
Roma al n. 17010 del 14-11-1977 - Tip.
« CROMAC » - Via dei Piccini, 11 - Roma

283 presidi

Il Ministero della P.I., con D.M. 24-1-1979, bandiva il concorso ordinario per titoli ed esami a duecentottantatré posti di preside negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale. Il requisito indispensabile per la partecipazione al concorso a posti di preside è, come è noto, l'aver prestato cinque anni di servizio effettivo di ruolo nella scuola del tipo a cui si riferisce il concorso, salvo quanto disposto dall'art. 2 del D.L. 21-9-1973 n. 567, modificato dalla legge di conversione 15-11-'73 n. 727, che prevede che il servizio di prova venga effettuato presso la scuola presso la quale è in servizio il docente al momento della nomina in ruolo. Il requisito anzidetto è prescritto dal D.P.R. 417/74 all'art. 24, dal quale sono regolate anche le O.O.M.M. per gli inca-

ricchi di presidenza per gli effetti della legge n. 821 del 4-8-1971. Il medesimo D.P.R. 417/74 prescrive all'art. 58 che, affinché il servizio di prova sia valido, è necessario che esso non sia inferiore a 180 giorni di servizio effettivo.

La logica comune consentirebbe di dedurre che il quinquennio di cui all'art. 24 del predetto D.P.R. possa essere computato secondo quanto previsto dall'art. 58, che ogni servizio annuale, cioè, perché sia valido ai fini del computo del quinquennio, non possa essere inferiore a 180 giorni effettivi.

E tale logica ha funzionato presso le Direzioni generali delle diverse Istruzioni del Ministero della P.I., in particolare presso la Direzione generale dell'Istruzione classica; ma soltanto fino al 26 giugno 1981, data dell'adunanza della se-

C. U. S. I. - Comitato Unitario Sindacati Indipendenti

SINDACATO SOCIALE SCUOLA

Scuola materna ed elementare - Scuola Secondaria - Università

Via Castelfidardo, 55 - 00185 Roma

Tel. 486754 - 462610

**T
E
S
S
E
R
A
M
E
N
T
O**

1982

COLLEGA,

il sindacalismo classista dello S.N.A.L.S. e dei sindacati confederali si mostra inadeguato a risolvere i reali problemi del mondo del lavoro.

COLLEGA,

è il momento della riagggregazione su scelte politiche nuove che - nel nome del lavoro - vedano nella scuola la comunità in grado di costruire uomini capaci di saper fare autonomamente scelte politiche e culturali. Per questo

ADERISCI al

**Sindacato
Sociale
Scuola**

Sede Provinciale di

Via

Fiduciario di Scuola o Istituto